

Legge Regionale n° 26 del 16/08/2007

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

Doc. **207G0026.0VE** di Origine **Regionale**

emanato/a da: **Regione Veneto**

e pubblicato/a su: **Bollettino. Uff. Regione n° 73 del 21/08/2007**

riguardante:

AMBIENTE - Inquinamento e tutela dell'atmosfera - Impianti industriali

AMBIENTE - Inquinamento e tutela delle acque - Inquinamento delle acque

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

Allegato A - (art. 5 bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

Allegato B - (art. 5 bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

- § -

NOTE

Art. 1, comma 1: il testo omissivo è riportato in aggiunta dopo l'art. 5 della Legge Regionale del 16 aprile 1985, n. 33.

Allegati A e B: il testo omissivo è riportato in integrazione alla Legge Regionale del 16 aprile 1985, n. 33.

- § -

TESTO

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 5 bis, nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente: [...].

2. La legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni è integrata dagli Allegati A "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale" e B "Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale".

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province svolgono l'attività di verifica e controllo preventivo necessaria all'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per l'avvio e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2, nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a), b), c) e 10 e all'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento". Col medesimo provvedimento la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005, approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare all'autorità competente per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento delle somme medesime.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Allegato A - (art. 5 bis, comma 5, lettera a) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale

[...].

Allegato B - (art. 5 bis, comma 5, lettera b) - Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale

[...].